**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :**

*Articolo 1*

Il contingente tariffario a dazio nullo concesso al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo per l'anno 1963, per le loro importazioni dai paesi terzi di magnesio greggio, di cui alla voce 77.01 A della tariffa doganale comune, è portato da 360 a 500 tonnellate.

*Articolo 2*

I destinatari della presente decisione sono il Regno del Belgio ed il Granducato del Lussemburgo.

Bruxelles, 7 novembre 1963.

*Per la Commissione*
*Il Vicepresidente*
**R. MARJOLIN**

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**dell'11 novembre 1963**

**che autorizza la Repubblica francese a differire il ravvicinamento dei dazi previsti nelle tariffe speciali della Guayana, della Martinica e dell'Isola della Riunione a quelli della tariffa doganale comune per quanto riguarda i tabacchi lavorati**

**(Il testo francese è il solo facente fede)**

(63/633/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 26,

Vista la lettera del 17 giugno 1963, con la quale la Repubblica francese ha chiesto l'autorizzazione a differire l'aumento dei dazi sui tabacchi lavorati (voce 24.02 della tariffa doganale comune) iscritti nelle tariffe speciali della Guayana, della Martinica e dell'Isola della Riunione ;

Considerando che la Repubblica francese dovrebbe attualmente applicare nelle tariffe speciali di tali dipartimenti, per i tabacchi lavorati provenienti da paesi terzi, dazi doganali aumentati sulla base tanto del primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune quanto del ravvicinamento previsto nella decisione adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri il 15 maggio 1962 (1) e completata dalla decisione del 22 maggio 1963 (2) ; che lo Stato membro richiedente richiama l'attenzione sull'aumento dei prezzi al consumo risultante dall'effetto combinato dell'aumento dei dazi doganali e del conseguente aumento della tassazione interna ; che, a parere dello Stato membro richiedente, tale ostacolo ai ravvicinamenti citati sarà definitivamente eliminato al momento dell'armonizzazione della fiscalità interna sui tabacchi lavorati nei dipartimenti considerati ;

Considerando che, secondo gli elementi d'informazione attualmente in possesso della Commissione, non è il caso di confutare le previsioni formulate su quest'ultimo punto dallo Stato membro richiedente ; che ci si deve inoltre chiedere se la Repubblica francese debba far fronte a difficoltà particolari a causa degli aumenti dei dazi di cui trattasi ; che in tal senso basta valutare le difficoltà per le sigarette, che costituiscono il prodotto di gran lunga più importante della voce tariffaria in oggetto ;

Considerando che la Repubblica francese dovrebbe allineare sul dazio della tariffa doganale comune (fissato al 180 % del valore) un dazio attualmente pari soltanto a 16 Fr. f./100 kg netto (circa 2 % ad valorem) per la Guayana, a 132,6 Fr. f./100 kg netto (circa 22 % ad valorem) per la Martinica e a 600 fr. C.F.A./kg netto (12 Fr. f., circa 73 % ad valorem) per l'Isola della Riunione ; che bisogna inoltre tener conto del conseguente aumento delle fiscalità interne ; che, sulla scorta di quanto precede, è il caso di prevedere che, se la Repubblica francese procedesse sin d'ora ai due ravvicinamenti di cui trattasi, i prezzi di vendita per un pacchetto di sigarette aumenterebbero in

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 41 del 28 maggio 1962, pag. 1284/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 83 del 1° giugno 1963, pag. 1561/63.

modo tale da far insorgere il rischio di un arresto quasi totale delle importazioni da paesi terzi ; che, secondo i calcoli cui la Commissione ha potuto procedere sulla base dei dati forniti dalle autorità francesi, tali prezzi ammonterebbero a circa (in franchi) :

| | Prezzo di vendita attuale | Prezzo di vendita dopo il secondo ravvicinamento |
|---|---|---|
| Guayana | 0,78 | 1,40 |
| Martinica | 2,75 | 3,70 |
| Isola della Riunione | 2,88 | 4,70 |

Considerando che si deve pertanto ammettere che la Repubblica francese deve far fronte a difficoltà particolari ;

Considerando che ci si deve nondimeno chiedere fino a qual punto una armonizzazione della fiscalità interna dei dipartimenti interessati possa limitare l'aumento dei prezzi al consumo ; che, per raggiungere questo obiettivo, dopo l'armonizzazione tali fiscalità dovranno necessariamente avere un'incidenza inferiore all'attuale per poter controbilanciare il rialzo dei prezzi risultante dagli aumenti dei dazi doganali ; che, per avere un'idea esatta delle possibilità offerte dalla armonizzazione, sembra opportuno tener presente l'ipotesi estrema di una soppressione della fiscalità interna ; che, in tal caso, si possono determinare livelli di prezzi di vendita che praticamente sarà impossibile non raggiungere dopo il secondo ravvicinamento dei dazi doganali per i prodotti di cui trattasi a quelli della tariffa doganale comune ; che, supponendo che tutti gli elementi di tali prezzi diversi dai dazi doganali e dagli oneri fiscali rimangano immutati e che la base di calcolo adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri per il secondo ravvicinamento sia ancora valida quando il Governo francese procederà al calcolo per i tabacchi in parola, si ottengono per un pacchetto di sigarette i seguenti prezzi approssimativi (in franchi) :

| | Prezzo di vendita dopo il secondo ravvicinamento | |
|---|---|---|
| | esclusa qualsiasi fiscalità interna | sulla base della fiscalità attuale |
| Guayana | 1,33 | 1,40 |
| Martinica | 1,35 | 4,70 |
| Isola della Riunione | 2,22 | 3,70 |

Considerando che, se per la Riunione e la Martinica il Governo francese effettuasse sin d'ora i due ravvicinamenti di cui sopra, tenendo conto delle modalità particolari stabilite per il secondo ravvicinamento, i prezzi di vendita al consumo raggiungerebbero un livello nettamente superiore a quello conseguito nelle stesse condizioni, ma in assenza di qualsiasi fiscalità interna ; che sembra pertanto che il Governo francese possa evitare almeno in parte un siffatto aumento dei prezzi ;

Considerando che, per quanto riguarda la Guayana, anche a seguito di un'armonizzazione delle fiscalità, il Governo francese non sembra invece poter evitare che l'aumento dei prezzi di tali prodotti derivi fatalmente, almeno in parte, dai ravvicinamenti impostigli ; che sembra in ogni modo possibile procedere immediatamente ad un aumento dei dazi doganali pari alla metà di quello che risulterebbe dai due ravvicinamenti sopraccitati ; che tale aumento non può infatti in alcun caso determinare un rialzo di prezzo evitabile tramite l'armonizzazione delle fiscalità interne ;

Considerando che l'applicazione di una misura di deroga quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del Trattato può essere accordata soltanto per un periodo limitato, e che nel caso specifico bisogna fissarne la scadenza alla data dell'applicazione, da parte del Governo francese, delle misure di armonizzazione sopra menzionate, e in ogni caso al più tardi al 30 giugno 1964 ;

Considerando che le sottovoci delle tariffe speciali per i tabacchi lavorati contemplate nella presente decisione rappresentano per la Repubblica francese non più del 5 % del valore delle sue importazioni dai paesi terzi nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici ; che inoltre la Repubblica francese non è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 26 a differire il ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune per altre voci tariffarie e per un periodo comprendente del tutto o in parte quello previsto dalla presente decisione,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :**

*Articolo 1*

La Repubblica francese è autorizzata a differire ogni aumento dei dazi doganali delle tariffe specilali della Martinica e dell'Isola della Riunione per i tabacchi lavorati (voce 24.02 della tariffa doganale comune) importati in tali dipartimenti da paesi terzi e ivi destinati al consumo.

Per quanto riguarda i dazi doganali della tariffa speciale della Guayana, la Repubblica francese è autorizzata a limitare gli aumenti di cui trattasi alla

metà degli aumenti cui dovrebbe procedere a seguito tanto del primo ravvicinamento dei dazi verso la tariffa doganale comune quanto della decisione adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri il 15 maggio 1962 e completata dalla decisione del 22 maggio 1963.

*Articolo 2*

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 sono valide soltanto fino alla data di entrata in vigore delle misure destinate ad armonizzare le fiscalità interne dei dipartimenti per i prodotti di cui trattasi, e in ogni caso al massimo fino al 30 giugno 1964.

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1963.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

**R. MARJOLIN**

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 12 novembre 1963**

**che proroga la validità del contingente tariffario concesso alla Repubblica italiana per l'alcole etilico non denaturato di 95° e più**

**(Il testo italiano è il solo facente fede)**

(63/634/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

Vista la propria decisione del 5 agosto 1963 (1), relativa alla concessione alla Repubblica italiana fino al 30 settembre 1963 di un contingente tariffario, al dazio di 3 unità di conto per ettolitro, di 80.000 ettolitri, espressi in alcole anidro, di alcole etilico non denaturato di 95° e più della voce ex 22.08 B della tariffa doganale comune,

Visti i telex del 19 e del 23 settembre 1963, con i quali la Repubblica italiana ha chiesto la proroga al 31 dicembre 1963 della validità di tale contingente,

Considerando che la succitata decisione, essendo stata presa il 5 agosto 1963 e il periodo di validità del contingente essendo stato limitato al 30 settembre seguente, la Repubblica italiana, per motivi dovuti al suo diritto interno, si è trovata nell'impossibilità di aprire in tempo utile il contingente concesso ;

Considerando che gli Stati membri non richiedenti, produttori di alcole etilico, non hanno formulato alcuna obiezione contro la domanda di proroga al 31 dicembre 1963 della validità del contingente in oggetto, poichè, sebbene i raccolti di materie alcoligene siano attualmente in corso nella Comunità, non sarà possibile avere, prima della fine dell'anno, disponibilità esportabili di alcole eticolo, sufficienti per coprire il fabbisogno italiano ; che i suddetti motivi sembrano sufficienti per giustificare la proroga della validità della propria decisione del 5 agosto 1963,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :**

*Articolo 1*

La validità del contingente tariffario, concesso alla Repubblica italiana per le sue importazioni da

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 132 del 30 agosto 1963, pag. 2313/63.